

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina

(94/940/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del Comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'Ucraina ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali e sta intensificando gli sforzi per il consolidamento dell'economia di mercato;

considerando che l'Ucraina e l'Unione europea hanno firmato un accordo di partenariato e cooperazione che favorirà lo sviluppo di una piena cooperazione fra le due parti;

considerando che l'Ucraina ha concordato con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) una serie di misure di stabilizzazione e di riforma che verranno sostenute dal ricorso alla Systemic Transformation Facility del FMI; che tale prestito è stato approvato dal Consiglio del FMI il 26 ottobre 1994; che sono in corso ulteriori discussioni fra le autorità ucraine ed il FMI su un programma di aggiustamento e di riforma macroeconomico da sostenersi mediante un accordo di stand-by;

considerando che le autorità ucraine hanno chiesto assistenza finanziaria agli organismi finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, restano da finanziare per il 1994 e il 1995 somme significative per rafforzare le riserve valutarie dell'Ucraina e sostenere gli obiettivi che il governo si prefigge di raggiungere con l'azione di riforma;

considerando che le autorità ucraine si sono impegnate a realizzare in breve tempo il piano di sicurezza nucleare

sostenuto dall'Unione europea e dal G-7, a raggiungere rapidamente un'intesa con il FMI in merito all'accordo di stand-by e a provvedere completamente e tempestivamente al servizio delle obbligazioni finanziarie del paese verso la Comunità;

considerando che la concessione all'Ucraina di un prestito a lungo termine della Comunità è uno strumento atto ad alleggerire i vincoli finanziari esterni che gravano sul paese, sostenere la sua bilancia dei pagamenti e rafforzare le sue riserve valutarie;

considerando che, sostenendo il processo delle riforme economiche dell'Ucraina, tale assistenza dovrebbe avere anche l'effetto di facilitare la soluzione dei problemi sociali e politici di questo paese;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede all'Ucraina un prestito a medio termine per un importo massimo di 85 milioni di ecu in conto capitale, per una durata massima di 10 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e rafforzare la situazione sotto il profilo delle riserve.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione dell'Ucraina attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il Comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi tra il FMI e l'Ucraina.

Articolo 2

1. Previa consultazione del Comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità

⁽¹⁾ Parere reso il 16 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ucraine le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste condizioni saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato monetario e in stretto collegamento con il FMI, che la politica economica dell'Ucraina sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione dell'Ucraina in una sola quota da erogarsi subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2 e alle due condizioni seguenti:

- un accordo tra le autorità ucraine ed il FMI su un programma macroeconomico da sostenersi mediante un accordo di stand-by;
- una rapida attuazione del piano d'azione dell'Unione europea e del G-7 per la chiusura di Cernobil.

2. I fondi sono versati alla Banca nazionale d'Ucraina.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora l'Ucraina decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta dell'Ucraina, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico dell'Ucraina.

5. Il Comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER